



STATUTO

CAPITOLO PRIMO DEFINIZIONE, SCOPO E SEDE

- Art. 1. L'associazione delle polizie comunali ticinesi, costituita il 7 novembre 1981 con la denominazione "associazione dei capi delle polizie comunali ticinesi" modificata il 27 aprile 1994, é retta dal presente statuto e dalle disposizioni dell'art. 60 del CCS.
L'associazione é apolitica e aconfessionale.
Essa rappresenta le polizie comunali.
Si riconosce tramite lo stemma ufficiale.
- Art. 2. La sede dell'associazione é al domicilio del presidente in carica.
- Art. 3. **Scopi dell'associazione:**
- garantire stretti contatti di lavoro fra i propri aderenti;
 - migliorare le qualità professionali;
 - migliorare lo spirito di unione e di solidarietà dei propri membri;
 - intrattenere relazioni con le Autorità e con tutte le organizzazioni simili di polizia;
 - organizzare incontri, riunioni, assemblee, conferenze, visite, corsi di perfezionamento, ecc.;
 - favorire, incoraggiare, sviluppare e migliorare l'attività professionale dei propri associati;
 - costituire un tramite fra le polizie comunali nel loro insieme e l'Autorità cantonale.
- Collaborare con la CICIP.

CAPITOLO SECONDO SOCI

- Art. 4. L'assemblea comprende:
- i soci attivi;
 - i soci passivi;
 - i soci onorari.



SOCI ATTIVI

- Art. 5. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci attivi:
- i comandanti o capi di un corpo di polizia comunale;
 - i funzionari di polizia responsabili del servizio di polizia di un Comune;
 - altri funzionari di polizia comunale, di regola con funzioni direttive.
- Il numero massimo dei soci attivi, per polizia comunale é di:
- 1 per un effettivo da 1 a 2;
 - 2 per un effettivo da 3 a 10;
 - 4 per un effettivo da 11 a 30;
 - 5 per un effettivo da 31 a 50;
 - 6 per un effettivo oltre i 50.
- Art. 6. L'ammissione all'associazione é subordinata ad una domanda scritta da indirizzare al comitato. Il candidato deve presentarsi personalmente all'assemblea generale.

SOCI PASSIVI

- Art. 7. I soci attivi che beneficiano del pensionamento, diventano soci passivi; hanno diritto ad una tassa sociale ridotta pur conservando i diritti e i doveri dei soci attivi.

SOCI ONORARI

- Art. 8. La distinzione di socio onorario può essere concessa, su proposta del comitato, a quelle persone che hanno reso dei servizi eccezionali all'associazione.
- I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci presenti.
- Sono esonerati dal pagamento della tassa sociale, non sono eleggibili e non hanno diritto di voto.



PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

- Art. 9. I diritti dei soci cessano:
- in seguito alle dimissioni inoltrate per iscritto al comitato;
 - quando le condizioni previste dagli art. 5 e 6 non sono più adempiute;
 - per l'esclusione.
- Art. 10. L'esclusione può essere pronunciata nei casi seguenti:
1. quando un socio si è reso colpevole di atti recanti pregiudizio all'associazione e alla relativa reputazione;
 2. quando gli obblighi verso l'associazione non sono adempiuti.
- L'espulsione è sancita dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi. Il voto avviene in forma segreta.
La proposta d'espulsione deve essere richiesta dal comitato prima dell'assemblea e deve figurare all'ordine del giorno, senza però menzionare il nome dell'interessato.
- Art. 11. Gli associati che perdono la qualità di socio, perdono nello stesso tempo tutti i diritti ai beni dell'associazione.
Per contro, solo al momento della sua uscita effettiva, il socio è responsabile verso l'associazione del compimento di tutti gli obblighi assunti in qualità di socio.

CAPITOLO TERZO

FINANZE

- Art. 12. Le entrate dell'associazione sono:
- le tasse annuali, il cui ammontare è stabilito ogni anno dall'assemblea generale ordinaria;
 - i sussidi volontari;
 - i contributi diversi.
- Art. 13. La situazione patrimoniale determina gli impegni finanziari dell'associazione.
La responsabilità personale dei soci è esclusa.
- Art. 14. Le spese di gestione e d'amministrazione sono, per principio, coperte dalle tasse annuali.



CAPITOLO QUARTO
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15. Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori dei conti.

Assemblea

Art. 16. L'assemblea generale é l'organo supremo dell'associazione.

Le sue competenze sono:

- eleggere il comitato, i revisori dei conti e i soci onorari;
- stabilire l'ammontare delle tasse annuali e approvare i conti;
- modificare gli statuti;
- decidere l'esclusione di un socio;
- decidere lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.
- approva il logo ed i colori dello stemma.

Art. 17. All'assemblea generale le votazioni avvengono generalmente per alzata di mano, secondo la regola della maggioranza dei presenti, salvo le eccezioni previste dallo statuto.

Per contro, la votazione avviene in forma segreta ogni volta che viene richiesta e accettata da almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 18. L'assemblea generale ordinaria é convocata dal comitato almeno una volta all'anno, in primavera.

L'ordine del giorno dovrà figurare sulla convocazione.

L'assemblea é valida qualora siano presenti almeno un terzo dei soci.

Caso contrario, trascorso il termine perentorio di mezz'ora, la stessa sarà riconvocata da parte del presidente o da chi ne fa le veci e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 19. Le proposte individuali devono essere indirizzate per iscritto al presidente, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea generale.

Indipendentemente dalle nomine statutarie, relazioni diverse possono essere presentate anche da conferenzieri estranei all'associazione.

Art. 20. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata quando:



- il comitato lo ritiene necessario;
- un quinto dei membri lo chiede per iscritto. In questo caso la richiesta deve essere accompagnata da un ordine del giorno.

- Art. 21. L'assemblea generale ordinaria elegge per la durata di due anni:
- il presidente dell'associazione che deve essere un socio attivo;
 - da sei a dieci membri che costituiscono il comitato.
- Essi sono rieleggibili.

Comitato

- Art. 22. Esso si costituisce indipendentemente nel suo interno. Veglia sugli interessi dell'associazione e li difende, esamina e liquida gli affari correnti ed inoltre rappresenta l'associazione verso i terzi.
- Il comitato può avvalersi dell'aiuto e della collaborazione di altri soci. Esso é competente a decidere quali sono le attività che possono essere aperte a persone non appartenenti all'associazione.
- Il presidente, il segretario e il cassiere vincolano l'associazione con la loro firma.
- Art. 23. **Presidente**: dirige i dibattiti nel corso delle assemblee generali e nelle riunioni del comitato, inoltre vigila affinché gli statuti vengano rispettati. Presenta ad ogni assemblea generale un rapporto scritto sull'andamento dell'associazione e conserva l'archivio. Rappresenta l'associazione in seno alla CICIP.
- Art. 24. **Segretario**: sbriga i lavori correnti del segretariato ed é responsabile dell'invio a tutti i soci dei verbali delle sedute.
- Art. 25. **Cassiere**: amministra i beni della società, dei quali é il responsabile. Alla fine di ogni esercizio redige il bilancio della società, chiude i conti e presenta un rapporto dettagliato sullo stato della cassa. Custodisce inoltre le pezze giustificative e contabili.

Revisori dei conti

- Art. 26. Due revisori dei conti e un supplente sono eletti, per due anni, dall'assemblea generale ordinaria.
- Essi controllano i conti dell'associazione e redigono un rapporto scritto all'indirizzo dell'assemblea generale ordinaria.



CAPITOLO QUINTO
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 27. Lo statuto può essere modificato in qualsiasi momento, dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria, regolarmente convocata.
La modifica deve essere avallata da due terzi dei soci presenti.
- Art. 28. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso dai due terzi dei soci.
In caso di scioglimento, l'attivo dell'associazione verrà depositato presso la Banca dello stato del Canton Ticino.
L'attivo resterà a disposizione di un'eventuale associazione analoga che potrebbe sorgere nel Cantone entro dieci anni susseguenti la data di scioglimento.
La Banca dello Stato provvederà, trascorso infruttuoso detto termine, a versare tutto l'attivo ad un'opera cantonale di beneficenza di suo gradimento.
Questo statuto, approvato dall'assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi il 7 novembre 1981 a Giubiasco ed è entrato subito in vigore. E' stato modificato (art. 1,3,5,22,23 e 28) dall'assemblea generale ordinaria che ha avuto luogo il 27 aprile 1994 a Mendrisio.
E' stato modificato (art. 1, 16, 21 e 28) dall'assemblea generale ordinaria che ha avuto luogo il 18 maggio 2005 ad Airolo.

Per L'Associazione delle
Polizie Comunali
Ticinesi

Il Presidente:

Ivano Jotti

Il Segretario:

Dario Righeschi